

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 160

43° anno

30 giugno 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale** 37

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1/70% — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2000 DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 2000****relativo alle procedure di insolvenza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha stabilito quale obiettivo l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.
- (3) Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.

- (4) È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica («forum shopping»).
- (5) Tali obiettivi non possono essere raggiunti in maniera soddisfacente a livello nazionale ed è quindi giustificata un'azione a livello comunitario.
- (6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch'esse tale principio.
- (7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽³⁾, modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima⁽⁴⁾.
- (8) Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

⁽¹⁾ Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

⁽²⁾ Parere espresso il 26 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

⁽³⁾ GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.

- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante. Le procedure di insolvenza cui si applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi.
- (10) Le procedure di insolvenza non richiedono necessariamente l'intervento di un'autorità giudiziaria. Il termine «giudice» nel presente regolamento dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere persone o organi legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure di insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni del regolamento, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza e dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.
- (11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.
- (12) Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno della Comunità.
- (13) Per «centro degli interessi principali» si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.
- (14) Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi all'interno della Comunità.
- (15) Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale.
- (16) Ai giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe poter disporre provvedimenti provvisori conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un curatore provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti conservativi.
- (17) Prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura territoriale di insolvenza prima dell'apertura della procedura principale. Se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria.

- (18) In seguito all'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza.
- (19) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l'apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell'attivo.
- (20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie.
- (21) Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata. Ogni creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente.
- (22) Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d'applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice.
- (23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono — nel loro ambito d'applicazione — le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (*lex concursus*). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La *lex concursus* determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza.
- (24) Il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale.
- (25) Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che derogano alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della *lex situs* di uno Stato membro mentre la procedura principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore della procedura principale dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possieda una dipendenza in tale Stato. Se non viene aperta una procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura principale.

(26) Se la legge dello Stato di apertura non permette la compensazione, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. In tal modo, la compensazione diventerà in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare affidamento nel momento in cui sorge il credito.

(27) È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Ciò vale, per esempio, per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli⁽¹⁾. Su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione. L'obiettivo di tale disposizione è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri. La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali del regolamento.

(28) Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti dalla legge applicabile al contratto in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Ogni altra questione di diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato di apertura.

(29) Per tutelare l'attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l'obbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.

(30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una

procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento.

(31) Al presente regolamento dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti l'iter delle procedure d'insolvenza. Poiché questi riguardano esclusivamente la normativa degli Stati membri, vi sono fondati motivi specifici perché il Consiglio si riservi il diritto di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali modifiche del diritto interno degli Stati membri.

(32) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(33) La Danimarca a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.

⁽¹⁾ GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- a) «Procedura di insolvenza», le procedure concorsuali di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato A;
- b) «Curatore», qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è sprossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. L'elenco di tali persone e organi figura nell'allegato C;
- c) «Procedura di liquidazione», una procedura d'insolvenza ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all'insolvenza o è chiusa a causa di insufficienza dell'attivo. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato B;
- d) «Giudice», l'organo giudiziario o qualsiasi altra competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;
- e) «Decisione», in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;
- f) «Momento in cui è aperta la procedura di insolvenza», il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
- g) «Stato membro in cui si trova un bene»,
 - per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,
 - per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro,
 - per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;
- h) «Dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni.

Articolo 3

Competenza internazionale

1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
4. Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:
 - a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1,

ovvero
 - b) allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.

Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato «Stato di apertura».

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

- a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
- b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
- c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;
- d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
- e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
- f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;
- g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
- h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
- i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
- j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;
- k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
- l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
- m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 5

Diritti reali dei terzi

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

- a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
- b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
- c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;
- d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 6

Compensazione

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 7

Riserva di proprietà

1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 8

Contratto relativo a un bene immobile

Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

Articolo 9

Sistemi di pagamento e mercati finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 5, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

Articolo 10

Contratti di lavoro

Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

Articolo 11

Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 12

Brevetti e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 13

Atti pregiudizievoli

Non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

- tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che
- tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

Articolo 14

Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso

- di un bene immobile,
- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o
- di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 15

Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti

Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è possessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

CAPITOLO II

Riconoscimento della procedura di insolvenza

Articolo 16

Principio

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capitolo III.

Articolo 17

Effetti del riconoscimento

1. La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

Articolo 18

Poteri del curatore

1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.

3. Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi coercitivi, il diritto di decidere su una controversia o una lite.

Articolo 19

Prova della nomina del curatore

La nomina del curatore è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 20

Restituzione e imputazione

1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2. Perché, sia garantita la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.

Articolo 21

Pubblicità

1. Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità precisano inoltre l'identità del curatore nominato nonché, se la regola di competenza applicata è quella dell'articolo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.

2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.

Articolo 22

Annotazione in un pubblico registro

1. Il curatore può chiedere che la decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.

2. Tuttavia, ogni Stato membro può prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per l'annotazione.

Articolo 23

Spese

Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.

Articolo 24

Prestazioni a favore del debitore

1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.

Articolo 25

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono

egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma, della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.

3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale.

Articolo 26⁽¹⁾

Ordine pubblico

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

CAPITOLO III

Procedure secondarie di insolvenza

Articolo 27

Apertura

La procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest'altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d'insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.

⁽¹⁾ Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all'applicazione degli articoli 26 e 37 (GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).

*Articolo 28***Legge applicabile**

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

*Articolo 29***Diritto di chiedere l'apertura**

L'apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:

- a) dal curatore della procedura principale;
- b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria.

*Articolo 30***Anticipo delle spese**

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

*Articolo 31***Obbligo di collaborazione e d'informazione**

1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l'obbligo d'informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.
2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.
3. Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.

*Articolo 32***Esercizio dei diritti dei creditori**

1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.
2. I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunciare all'insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
3. Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.

*Articolo 33***Sospensione della liquidazione**

1. A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.
2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:
 - a richiesta del curatore della procedura principale,
 - d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria.

*Articolo 34***Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza**

1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.

La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l'assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.

2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.

3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell'articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcun'altra proposta relativa a tale misura.

*Articolo 35***Residuo dell'attivo della procedura secondaria**

Se la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore della procedura principale.

*Articolo 36***Apertura successiva della procedura principale**

Qualora una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato contraente, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della procedura lo consenta.

*Articolo 37⁽¹⁾***Conversione della procedura precedente**

Il curatore della procedura principale può chiedere che una procedura figurante nell'allegato A precedentemente aperta in altro Stato contraente sia convertita in una procedura di liquidazione, se tale convenzione si rivela utile per gli interessi dei creditori della procedura principale.

Il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ordina la conversione in una delle procedure dell'allegato B.

*Articolo 38***Provvedimenti conservativi**

Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

CAPITOLO IV

Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti*Articolo 39***Diritto di insinuazione dei crediti**

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.

*Articolo 40***Obbligo di informare i creditori**

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.

⁽¹⁾ Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all'applicazione degli articoli 26 e 37 (GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).

2. L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito.

Articolo 41

Contenuto dell'insinuazione del credito

Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.

Articolo 42

Lingue

1. L'informazione di cui all'articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo «Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l'insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo «Insinuazione di credito». Può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 43

Applicazione nel tempo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.

Articolo 44

Rapporti con le convenzioni

1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:

- a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- b) la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;
- c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- d) il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;
- e) la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;
- f) la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- g) la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;
- h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
- i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;
- j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;
- k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.

2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Il presente regolamento non si applica:
- in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
 - nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 45

Modifica degli allegati

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della Commissione, può modificare gli allegati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.

Articolo 46

Relazioni

Non oltre il 1° giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesimo.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. COSTA

ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)

BELGIQUE—BELGIË	— Arrangements under the control of the Court which insolve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
— Het faillissement/La faillite	
— Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire	— Company examinership
— De collective schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes	
DEUTSCHLAND	ITALIA
— Das Konkursverfahren	— Fallimento
— Das gerichtliche Vergleichsverfahren	— Concordato preventivo
— Das Gesamtvollstreckungsverfahren	— Liquidazione coatta amministrativa
— Das Insolvenzverfahren	— Amministrazione straordinaria
	— Amministrazione controllata
ΕΛΛΑΣ	LUXEMBOURG
— Πτώχευση	— Faillite
— Η ειδική εκκαθάριση	— Gestion contrôlée
— Η προσωρινή διαχείριση εταιρίας. Η διοίκηση και η διαχείριση των πιστωτών	— Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)
— Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές	— Régime spécial de liquidation du notariat
ESPAÑA	NEDERLAND
— Concurso de acreedores	— Het faillissement
— Quiebra	— De surséance van betaling
— Suspensión de pagos	— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
FRANCE	ÖSTERREICH
— Liquidation judiciaire	— das Konkursverfahren
— Redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur	— das Ausgleichsverfahren
IRELAND	PORTUGAL
— Compulsory winding-up by the Court	— O processo de falência
— Bankruptcy	— Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:
— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent	— A concordata
— Winding-up in bankruptcy of partnerships	— A reconstituição empresarial
— Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)	— A reestruturação financeira
	— A gestão controlada

SUOMI—FINLAND

- Konkurssi/konkurs
- Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

- Konkurs
- Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the Court
 - Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
 - Administration
 - Voluntary arrangements under insolvency legislation
 - Bankruptcy or sequestration
-

ALLEGATO B

Procedure di liquidazione, di cui all'articolo 2, lettera c)

BELGIQUE—BELGIË	— Arrangements of the control of the Court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
— Het faillissement/La faillite	
DEUTSCHLAND	ITALIA
— Das Konkursverfahren	— Fallimento
— Das Gesamtvollstreckungsverfahren	— Liquidazione coatta amministrativa
— Das Insolvenzverfahren	LUXEMBOURG
	— Faillite
ΕΛΛΑΣ	— Régime spécial de liquidation du notariat
— Πτώχευση	NEDERLAND
— Η ειδική εκκαθάριση	— Het faillissement
ESPAÑA	— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
— Concurso de acreedores	ÖSTERREICH
— Quiebra	— Das Konkursverfahren
— Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva	PORTUGAL
FRANCE	— O processo de falência
— Liquidation judiciaire	SUOMI—FINLAND
IRELAND	— Konkurssi/konkurs
— Compulsory winding-up	SVERIGE
— Bankruptcy	— Konkurs
— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent	UNITED KINGDOM
— Winding-up in bankruptcy of partnerships	— Winding-up by or subject to the supervision of the Court
— Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)	— Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
	— Bankruptcy or sequestration

ALLEGATO C

Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)

BELGIQUE—BELGIË

- De curator/Le curateur
- De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis
- De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter
- Vergleichsverwalter
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
- Verwalter
- Insolvenzverwalter
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
- Treuhänder
- vorläufiger Insolvenzverwalter

ΕΛΛΑΣ

- Εὐνδικός
- Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών.
- Ο ειδικός εκκαθαριστής
- Ο επίτροπος

ESPAÑA

- Depositario-administrador
- Interventor o Interventores
- Síndicos
- Comisario

FRANCE

- Représentant des créanciers
- Mandataire liquidateur
- Administrateur judiciaire
- Commissaire à l'exécution de plan

IRELAND

- Liquidator
- Official Assignee
- Trustee in bankruptcy
- Provisional Liquidator
- Examiner

ITALIA

- Curatore
- Commissario

LUXEMBOURG

- Le curateur
- Le commissaire
- Le liquidateur
- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

NEDERLAND

- De curator in het faillissement
- De bewindvoerder in de surséance van betaling
- De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

- Masseverwalter
- Ausgleichsverwalter
- Sachwalter
- Treuhänder
- Besondere Verwalter
- Vorläufige Verwalter
- Konkursgericht

PORTUGAL

- Gestor judicial
- Liquidatário judicial
- Comissão de credores

SUOMI—FINLAND

- Pesänhoitaja/boförvaltare
- Selvittäjä/utredare

SVERIGE

- Förvaltare
- God man
- Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

- Liquidator
 - Supervisor of a voluntary arrangement
 - Administrator
 - Official Receiver
 - Trustee
 - Judicial factor
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2000 DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 2000****relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile.

(3) Tale materia rientra ora nell'ambito dell'articolo 65 del trattato.

(4) Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, semplificando le formalità per un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione.

(5) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(6) Il Consiglio, con atto del 28 maggio 1998⁽⁴⁾, ha stabilito la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione. Il presente regolamento recepisce sostanzialmente il contenuto della convenzione, ma contiene anche una serie di disposizioni nuove rispetto alla convenzione, idonee ad assicurare la coerenza con alcune disposizioni del regolamento proposto concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(7) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni pronunciate in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, è necessario ed opportuno che il riconoscimento all'estero della competenza e delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi sia attuato mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(8) Occorre che il presente regolamento preveda misure coerenti e uniformi, che consentano una circolazione delle persone quanto più ampia possibile. È pertanto necessario che esso venga applicato anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento.

(1) GU C 247 del 31.8.1999, pag. 1.

(2) Parere espresso il 17 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella GU).

(3) GU C 368 del 20.12.1999, pag. 23.

(4) GU C 221 del 16.7.1998, pag. 1. Sempre alla data in cui è stata stabilita la convenzione, il Consiglio ha preso atto della corrispondente relazione esplicativa, redatta dal Prof. Alegría Borrás. Essa è riportata a pagina 27 della medesima Gazzetta ufficiale.

- (9) Il campo d'applicazione del presente regolamento è limitato ai procedimenti civili e ai procedimenti non giudiziari previsti in materia matrimoniale in determinati Stati membri, ad esclusione dei procedimenti di natura meramente religiosa. Di conseguenza è opportuno precisare che il termine «giudice» ricomprende le autorità giudiziarie e non giudiziarie competenti in materia matrimoniale.
- (10) Il presente regolamento è limitato ai procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio. Il riconoscimento delle decisioni di divorzio e annullamento riguarda soltanto le questioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il presente regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se connessi a tali procedimenti.
- (11) Il presente regolamento riguarda la potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi per le questioni strettamente connesse con i procedimenti di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio.
- (12) I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si fondano sul principio secondo cui tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. La scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici nazionali e sono accettati dagli altri Stati membri.
- (13) Uno dei rischi da prendere in considerazione nell'ambito della tutela dei figli di entrambi i coniugi nelle situazioni di crisi coniugale riguarda il trasferimento all'estero del figlio ad opera di uno dei genitori. Vanno quindi tutelati gli interessi fondamentali dei figli, in particolare a norma della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il criterio della residenza abituale in base alla legge è pertanto conservato nei casi in cui, a causa del trasferimento del figlio o del mancato ritorno senza giustificati motivi, si verifichi un cambiamento di fatto della residenza abituale.
- (14) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino provvedimenti provvisori o cautelari, in casi di urgenza, per quanto riguarda persone o beni situati in detto Stato.
- (15) Il termine «decisione» si riferisce unicamente alle decisioni che dispongono il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro d'origine sono equiparati a tali «decisioni».
- (16) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sono fondati sul principio della fiducia reciproca. I motivi di diniego sono ridotti al minimo indispensabile. Tali procedimenti devono prevedere disposizioni per salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico dello Stato richiesto e i diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti individuali dei figli in causa e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni tra loro contraddittorie.
- (17) Lo Stato richiesto non deve procedere da un riesame né della competenza giurisdizionale dello Stato d'origine né del merito della decisione.
- (18) Non può essere richiesto alcun procedimento per l'aggiornamento degli atti di stato civile in un determinato Stato membro, a seguito di una decisione definitiva emessa in un altro Stato membro.
- (19) Le disposizioni della convenzione conclusa nel 1931 dagli Stati nordici debbono poter essere applicate nei limiti previsti dal presente regolamento.
- (20) La Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie coperte dal presente regolamento fossero comprese nell'ambito del trattato. È necessario assicurare che questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede.
- (21) Gli Stati membri devono conservare la facoltà di convenire tra loro le modalità pratiche d'applicazione del presente regolamento, finché non siano adottati provvedimenti comunitari in tal senso.
- (22) Occorre che gli allegati I, II e III, relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione, siano modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dagli Stati membri interessati. Le modifiche degli allegati IV e V dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alle Commissioni⁽¹⁾.
- (23) La Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e proporre le modificazioni eventualmente necessarie.
- (24) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(1) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(25) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non è dallo stesso vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:

- a) procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;
- b) procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).

2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine «giudice» comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri al quale si applica il presente regolamento, ad eccezione del regno di Danimarca.

CAPO II

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova
 - la residenza abituale dei coniugi, o

— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

— la residenza abituale del convenuto, o

— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile» cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 3

Potestà dei genitori

1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, a norma dell'articolo 2, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla potestà dei genitori sul figlio di entrambi i coniugi se questi risiede abitualmente in tale Stato membro.

2. Se il figlio non risiede abitualmente nello Stato membro di cui al paragrafo 1, i giudici di detto Stato membro hanno competenza se il figlio risiede abitualmente in uno degli Stati membri e

a) almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio,

b) la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi e corrisponde all'interesse superiore del figlio.

3. La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa:

- a) non appena la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato, o

- b) nei casi in cui il procedimento relativo alla potestà dei genitori è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), non appena la decisione relativa a questo procedimento sia passata in giudicato, o
- c) non appena il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

Articolo 4

Sottrazione di minori

I giudici competenti a norma dell'articolo 3 esercitano la competenza secondo le disposizioni della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in particolare secondo quelle degli articoli 3 e 16.

Articolo 5

Domanda riconvenzionale

Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base agli articoli 2, 3 e 4 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 7

Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 2 e 6

Il coniuge che:

- a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
- b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri

può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 2 a 6.

Articolo 8

Competenza giurisdizionale residua

1. Se nessun giudice di uno Stato membro è competente a norma degli articoli da 2 a 6, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna.

2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri.

Sezione 2

Esame della competenza giurisdizionale e della procedibilità

Articolo 9

Verifica della competenza giurisdizionale

Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 10

Esame della procedibilità

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso da uno Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348 sulla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale⁽¹⁾, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.

⁽¹⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

Sezione 3

Litispendenza e connessione

Articolo 11

1. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

2. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

3. Quando la competenza del giudice previamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito.

4. Ai fini del presente articolo il giudice si considera adito:
- alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto, o
 - se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

Sezione 4

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 12

In caso di urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna relativamente alle persone presenti nello Stato stesso o ai beni in questo situati, anche se, a norma del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro Stato membro.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 13

Definizione del termine «decisione»

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «decisione» qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa sia denominata.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri nonché gli accordi conclusi dinanzi ad un giudice in corso di giudizio ed esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per le decisioni di cui al paragrafo 1.

Sezione 1

Riconoscimento

Articolo 14

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di questo Stato.

3. Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.

Articolo 15

Motivi di diniego del riconoscimento

1. La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- c) se la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
- d) se la decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

2. La decisione relativa alla potestà dei genitori resa in occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo 13 non è riconosciuta nei casi seguenti:

- a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se, salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

- c) quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale e un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che egli ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
- e) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa nello Stato membro richiesto;
- f) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 16

Accordo con Stati terzi

Un tribunale di uno Stato membro può, in base ad un accordo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, non riconoscere una decisione adottata in un altro Stato membro quando, nel caso di cui all'articolo 8, la decisione ha potuto essere basata solo su criteri di competenza diversi da quelli di cui gli articoli da 2 a 7.

Articolo 17

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8.

Articolo 18

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

*Articolo 19***Divieto di riesame del merito**

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 20***Sospensione del procedimento**

1. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

2. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.

*Sezione 2***Esecuzione***Articolo 21***Decisioni esecutive**

1. Le decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio di entrambi i coniugi, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

2. Tuttavia nel Regno Unito la decisione è eseguita in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.

*Articolo 22***Giudici territorialmente competenti**

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la competenza territoriale è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

*Articolo 23***Procedimento di esecuzione**

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.

2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti.

3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 32 e 33.

*Articolo 24***Decisione del giudice**

1. Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni.

2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 15, 16 e 17.

3. In nessun caso la decisione può essere riesaminata nel merito.

*Articolo 25***Notificazione della decisione**

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

*Articolo 26***Opposizione alla decisione di esecuzione**

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II.

3. L'opposizione è proposta secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

*Articolo 27***Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione**

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'allegato III.

*Articolo 28***Sospensione del procedimento**

1. Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 27 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro di origine è considerato impugnazione ordinaria ai fini del paragrafo 1.

*Articolo 29***Esecuzione parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

*Articolo 30***Assistenza giudiziaria**

L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha usufruito in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 22 a 25, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.

*Articolo 31***Cauzione o deposito**

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

- a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o
- b) per la sua qualità di straniero oppure qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda dal difetto di «domicile» in uno di tali Stati membri.

Sezione 3

Articolo 35

Disposizioni comuni

Articolo 32

Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:

- a) una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità;
- b) un certificato di cui all'articolo 33.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:

- a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, e
- b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Articolo 33

Altri documenti

L'ufficio giudiziario competente o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata pronunciata una decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di potestà dei genitori).

Articolo 34

Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Legalizzazione o formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 32, 33 e nell'articolo 34, paragrafo 2, né per l'eventuale procura alle liti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Relazione con altri strumenti

1. Fatti salvi gli articoli 38 e 42 nonché il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

- (2) a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte⁽¹⁾.
- b) Deve essere rispettato il principio della non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.
- c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.
- d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III.

⁽¹⁾ Nessuno di questi Stati membri ha fatto tale dichiarazione all'atto dell'adozione del regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) copia degli accordi o progetti di accordi di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 2 e delle relative leggi uniformi di applicazione;
 - b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Articolo 37

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
- convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale,
- convenzione dell'Aia, del 1° de giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali,
- convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento,
- convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori, purché il minore abbia la residenza abituale in uno Stato membro.

Articolo 38

Ambito di efficacia

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1 e all'articolo 37 continuano a produrre i loro effetti nelle materie cui non si applica il presente regolamento.
2. Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle decisioni rese e agli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 39

Accordi tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro accordi o intese per completare le disposizioni del presente regolamento o agevolare l'applicazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) una copia dei progetti di tali atti;
- b) qualsiasi denuncia o modificazione di tali atti.

2. In nessun caso gli accordi o le intese possono derogare ai capi II e III.

Articolo 40

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

- a) Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
- b) Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
- b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

Articolo 41

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vengano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;

- b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al «domicile» va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;
- c) ogni riferimento allo Stato membro in cui è presentata la domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio va inteso come riferimento all'unità territoriale in cui la domanda è presentata;
- d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE*Articolo 42*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi davanti ad un giudice nel corso di un giudizio posteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se la norma sulla competenza era basata su regole conformi a quelle del capo II o alle disposizioni di una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 43***Riesame**

Entro il 1° marzo 2006, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo agli articoli 36 e 39, e dell'articolo 40, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte d'adeguamento.

*Articolo 44***Modifica degli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione contenuti negli allegati da I a III. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.
2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati IV e V sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Articolo 45

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 46***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. COSTA

ALLEGATO I

L'istanza di cui all'articolo 22 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

- in Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzlichen Gericht»
 - in Germania:
 - nel distretto dello «Kammergerichts» (Berlino) il «Familiengericht Pankow/Weißensee»
 - nei distretti dei rimanenti «Oberlandesgerichte» al «Familiengericht» situato nella sede del rispettivo «Oberlandesgericht»
 - in Grecia al «Μονομελές Πρωτοδικείο»
 - in Spagna, al «Juzgado de Primera Instancia»
 - in Francia, al presidente del «tribunal de grande instance»
 - in Irlanda, alla «High Court»
 - in Italia, alla «Corte d'appello»
 - nel Lussemburgo, al presidente del «tribunal d'arrondissement»
 - nei Paesi Bassi, al presidente dell'«arrondissementsrechtbank»
 - in Austria, al «Bezirksgericht»
 - in Portogallo, al «Tribunal de Comarca» o al «Tribunal de família»
 - in Finlandia, al «käräjäoikeus/tingsrätt»
 - in Svezia, allo «Svea hovrätt»
 - nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e Galles, alla «High Court of Justice»
 - b) in Scozia, alla «Court of Session»
 - c) in Irlanda del Nord, alla «High Court of Justice»
 - d) in Gibilterra, alla «Supreme Court»
-

ALLEGATO II

L'opposizione di cui all'articolo 26 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici:

- in Belgio
 - a) la persona che ha chiesto la dichiarazione di esecutività può proporre opposizione dinanzi alla «cour d'appel» o «hof van beroep»;
 - b) la persona contro cui è chiesta l'esecuzione può proporre opposizione dinanzi al «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht».
 - nella Repubblica federale di Germania, dinanzi all'«Oberlandesgericht»,
 - in Grecia, dinanzi all'«Εφετείο»,
 - in Spagna, dinanzi all'«Audiencia Provincial»,
 - in Francia, dinanzi alla «Cour d'appel»,
 - in Irlanda, dinanzi alla «High Court»,
 - in Italia, dinanzi alla «Corte d'appello»,
 - nel Lussemburgo, dinanzi alla «Cour d'appel»,
 - nei Paesi Bassi:
 - a) se l'opposizione è proposta dall'attore o dal convenuto comparso dinanzi al giudice, dinanzi al «gerechtshof».
 - b) se l'opposizione è proposta dal convenuto contumace, dinanzi all'«arrondissementsrechtbank».
 - in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»,
 - in Portogallo, dinanzi al «Tribunal de Relação»,
 - in Finlandia, dinanzi al «hovioikeus/hovrätt»,
 - in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»,
 - nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e Galles, dinanzi alla «High Court of Justice»,
 - b) in Scozia, dinanzi alla «Court of Session»,
 - c) in Irlanda del Nord, dinanzi alla «High Court of Justice»,
 - d) in Gibilterra la «Court of Appeal».
-

ALLEGATO III

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 27 può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
 - «Rechtsbeschwerde», in Germania,
 - ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto in Irlanda,
 - «Revisionsrekurs», in Austria,
 - «recurso restrito à matéria de direito» in Portogallo,
 - ricorso al «Korkein oikeus/Högsta domstolen», in Finlandia,
 - ricorso al «Högsta domstolen», in Svezia,
 - ulteriore ricorso unico per motivi di diritto nel Regno Unito.
-

ALLEGATO IV

Certificato di cui all'articolo 33 concernente le decisioni in materia matrimoniale

1. Paese di origine _____
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione _____
 - 2.2. Recapito _____
 - 2.3. Tel/Fax/Posta elettronica _____
3. Matrimonio
 - 3.1. Moglie
 - 3.1.1. Nome e cognome _____
 - 3.1.2. Stato e luogo di nascita _____
 - 3.1.3. Data di nascita _____
 - 3.2. Marito
 - 3.2.1. Nome e cognome _____
 - 3.2.2. Stato e luogo di nascita _____
 - 3.2.3. Data di nascita _____
 - 3.3. Paese, (eventualmente) luogo e data del matrimonio
 - 3.3.1. Stato del matrimonio _____
 - 3.3.2. Luogo del matrimonio (eventualmente) _____
 - 3.3.3. Data del matrimonio _____
4. Giudice che ha pronunciata la decisione
 - 4.1. Denominazione del giudice _____
 - 4.2. Ufficio giudiziario _____
5. Decisione
 - 5.1. Data _____

5.2. Numero di riferimento _____

5.3. Tipo di decisione

5.3.1. Divorzio

5.3.2. Annullamento del matrimonio

5.3.3. Separazione personale

5.4. Si tratta di decisione resa in contumacia?

5.4.1. No

5.4.2. Sì ⁽¹⁾

6. Nomi delle parti alle quali è stata concessa assistenza legale _____

7. Contro la decisione può ancora essere proposta opposizione secondo la legge dello Stato membro di origine?

7.1. No

7.2. Sì

8. Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la decisione è stata pronunciata

8.1. Divorzio _____

8.2. Separazione personale _____

Fatto a _____ Data _____

Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

ALLEGATO V

Certificato di cui all'articolo 33 concernente le decisioni in materia di potestà dei genitori

1. Paese di origine _____
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione _____
 - 2.2. Recapito _____
 - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica _____
3. Genitori
 - 3.1. Madre
 - 3.1.1. Nome e cognome _____
 - 3.1.2. Data e luogo di nascita _____
 - 3.2. Padre
 - 3.2.1. Nome e cognome _____
 - 3.2.2. Data e luogo di nascita _____
4. Giudice che ha pronunciato la decisione
 - 4.1. Denominazione del giudice _____
 - 4.2. Sede del giudice _____
5. Decisione
 - 5.1. Data _____
 - 5.2. Numero di riferimento _____
 - 5.3. Si tratta di decisione resa in contumacia
 - 5.3.1. No
 - 5.3.2. Sì ⁽¹⁾

(1) Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

6. Figli oggetto della decisione

6.1. Nome, cognome e data di nascita ⁽¹⁾ _____

6.2. Nome, cognome e data di nascita _____

6.3. Nome, cognome e data di nascita _____

6.4. Nome, cognome e data di nascita _____

7. Nome delle parti alle quali è stata concessa assistenza legale _____

8. Attestato di esecutività e notificazione

8.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?

8.1.1. Sì 8.1.2. No

8.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?

8.2.1. Sì

8.2.1.1. Nome e cognome della parte _____

8.2.1.2. Data della notificazione _____

8.2.2. No

Fatto a _____ Data _____

Firma e/o timbro

(1) Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2000 DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 2000****relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
- (3) Questa materia rientra ora nell'ambito dell'articolo 65 del trattato.
- (4) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (5) Con un atto⁽⁴⁾ del 26 maggio 1997 il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli

Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione. Pertanto, il presente regolamento recepisce sostanzialmente il contenuto della convenzione.

- (6) L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri devono poter indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni; la designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.
- (7) La rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarli nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.
- (8) Per garantire l'efficacia del regolamento, la facoltà di denegare la notificazione o la comunicazione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali.
- (9) La rapidità della trasmissione giustifica che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, occorre che l'organo ricevente informi l'organo mittente. La scadenza di tale termine non implica che la domanda sia respinta all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un termine ragionevole.

⁽¹⁾ GU C 247 E del 31.8.1999, pag. 11.

⁽²⁾ Parere emesso il 17 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 368 del 20.12.1999, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Sempre alla data in cui è stata stabilita la convenzione, il Consiglio ha preso atto della corrispondente relazione esplicativa, la quale figura a pagina 26 della GU dianzi citata.

- (10) A tutela degli interessi del destinatario è opportuno che la notificazione o la comunicazione sia redatta nella lingua o in una delle lingue ufficiale/i del luogo in cui deve effettuarsi oppure in un'altra lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.
- (11) A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione o della comunicazione può variare da uno Stato membro all'altro; tenuto conto di tale situazione e delle difficoltà che possono eventualmente sorgere, occorre che il presente regolamento preveda un sistema in cui la data della notificazione o della comunicazione è definita dalla legge dello Stato membro richiesto; tuttavia, se nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente gli atti devono essere notificati o comunicati entro un termine stabilito, la data della notificazione è determinata nei confronti del richiedente in base alla legge di quest'ultimo Stato; gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a derogare per giusti motivi alle disposizioni sopracitate per un periodo transitorio di cinque anni. Le deroghe in questione possono essere rinnovate dagli Stati membri ogni cinque anni per motivi connessi con i loro ordinamenti giuridici.
- (12) Il presente regolamento prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968⁽¹⁾ e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Detto regolamento non osta alla conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi o intese con essa compatibili intesi ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.
- (13) Occorre che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela adeguato: tale materia rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾, e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽³⁾.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁴⁾.
- (15) Tali misure comprendono anche l'elaborazione e l'aggiornamento del manuale mediante mezzi moderni appropriati.
- (16) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è opportuno che la Commissione ne esamini l'applicazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie.
- (17) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (18) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, non è dallo stesso vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

2. Il presente regolamento non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

(1) Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; versione consolidata, GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1).

(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) la rispettiva competenza territoriale;
- c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
- d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario il cui modello figura in allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata:

- a) di fornire informazioni agli organi mittenti;
- b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
- c) di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

Sezione 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sulla base del formulario il cui modello figura in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, esso trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dall'ambito di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello figura in allegato.

4. L'organo ricevente, che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e ne informa l'organo mittente utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente territorialmente competente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legislazione dello Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le formalità necessarie per la notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o della comunicazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:

a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione,

oppure

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9

Data della notificazione o della comunicazione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare, per giusti motivi, alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per un periodo transitorio di cinque anni.

Il periodo transitorio può essere rinnovato ogni cinque anni dagli Stati membri per motivi connessi con i loro ordinamenti giuridici. Gli Stati membri informano la Commissione sul tenore delle deroghe e le circostanze ad esse relative.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario il cui modello figura in allegato, che è inoltrato all'organo mittente corredato, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11

Spese

1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:

- a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,
- b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

Sezione 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione o comunicazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può specificare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, le condizioni alle quali accetta la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

1. Il presente regolamento non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare o comunicare atti giudiziari direttamente attraverso i pubblici ufficiali, i funzionari od altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Modalità d'applicazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2:

- a) elaborazione e aggiornamento annuale di un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4;

- b) elaborazione di un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati o comunicati ai sensi del presente regolamento;
- c) introduzione di aggiornamenti o modifiche tecniche nel formulario il cui modello figura in allegato.

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Mancata comparsa del convenuto

1. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

- a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
- b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento;

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

- a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
- b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
- c) non è stata ottenuta alcuna attestazione malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini un provvedimento provvisorio o cautelare.

4. Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
- b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il presente paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e alla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.

2. Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili intesi ad accelerare ulteriormente o a semplificare la trasmissione degli atti.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

- a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere;

e

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 21

Gratuito patrocinio

Il presente regolamento fa salva l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

4. Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Articolo 23

Comunicazione e pubblicazione d'informazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, lettera a) e 19.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Riesame

Entro il 1° giugno 2004, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 nonché all'applicazione dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.

Per il Consiglio

Presidente

A. COSTA

ALLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾]

Riferimento n.:

1. SERVIZIO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.:

1.2.2. Luogo + codice:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.:

1.4. Telefax (*):

1.5. Posta elettronica (*):

2. SERVIZIO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.:

2.2.2. Luogo + codice:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.:

2.4. Telefax (*):

2.5. Posta elettronica (*):

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(*) Voce facoltativa.

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero/C.P.:

3.2.2. Luogo + codice:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. (*):

3.4. Telefax (*):

3.5. Posta elettronica (*):

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.:

4.2.2. Luogo + codice:

4.2.3. Paese:

4.3. Tel. (*):

4.4. Telefax (*):

4.5. Posta elettronica (*):

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente:

5.2.1. Se questa forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma di tale legge:

5.2.1.1. Sì

5.2.1.2. No

(*) Voce facoltativa.

6. ATTO DA NOTIFICARE

a) 6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto introduttivo

6.1.1.2. Sentenza

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro

6.1.2. Atto extragiudiziale

b) 6.2. Data o scadenza indicata nell'atto (*):

c) 6.3. Lingua dell'atto

6.3.1. Originale D, EN, DK, ES, FIN, FR, GR, IT, NL, P, S, altra:

6.3.2. traduzione (*) D, EN, DK, ES, FIN, FR, GR, IT, NL, P, S, altra:

d) 6.4. Numero dei documenti:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE (articolo 4, paragrafo 5, del regolamento)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia)

7.2. No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, le procedure necessarie alla notificazione o comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.
2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a

Data

Firma e/o timbro:

(*) Voce facoltativa.

N. di riferimento dell'organo ricevente:

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1348/2000]

La presente dichiarazione di ricezione deve essere spedita, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

8. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a

Data

Firma e/o timbro:

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

[Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1348/2000]

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del regolamento:

9.1.1. L'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. La notificazione o comunicazione non è tra uno Stato membro ed un altro

9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione o comunicazione:

9.2.1. L'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.2. L'atto non è facilmente leggibile

9.2.3. L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.4. Altro (da precisare):

9.3. La forma della notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento)

Fatto a

Data

Firma e/o timbro:

AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO AL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE

[Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1348/2000]

La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione o comunicazione:

10.1. Nome:

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P.:

10.2.2. Luogo + codice:

10.2.3. Paese:

10.3. Tel.:

10.4. Telefax (*):

10.5. Posta elettronica (*):

Fatto a

Data

Firma e/o timbro:

(*) Voce facoltativa.

N. di riferimento del servizio ricevente competente:

AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE

[Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1348/2000]

Il presente avviso deve essere spedito, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a

Data

Firma e/o timbro:

CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1348/2000]

La notificazione o comunicazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione:

b) 12.2. L'atto è stato

A) 12.2.1. notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. consegnato

12.2.1.1.1. personalmente al destinatario

12.2.1.1.2. ad un'altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome:

12.2.1.1.2.2. Indirizzo:

12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P.:

12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice:

12.2.1.1.2.2.3. Paese:

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario

Familiare

Dipendente

Altro

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario

12.2.1.2. notificato o comunicato per posta

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2. con l'allegata ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2.1. del destinatario

12.2.1.2.2.2. di un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome:

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo:

12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.:

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice:

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese:

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario

Familiare

Dipendente

Altro

12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):

B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

c) 12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato (oralmente) (per iscritto) che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una lingua ufficiale dello Stato membro mittente di sua comprensione.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2

15.4. Altro (precisare):

Si allega la documentazione al presente certificato

Fatto a

Data

Firma e/o timbro:
